



REGOLAMENTO CONGRESSUALE

Approvato dal Consiglio generale nella seduta del 27 Aprile 2016

Art. 1 (Norma generale)

1. Il presente regolamento congressuale è adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 1, dello Statuto nazionale e stabilisce i criteri e le modalità di svolgimento del Congresso nazionale dell'Associazione e delle relative Assemblee pre-congressuali.
2. Lo stesso regolamento stabilisce le norme per lo svolgimento dei Congressi territoriali e di settore.

Art. 2 (Rappresentanza congressuale)

1. Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto nazionale, i legali rappresentanti degli enti aderenti o loro delegati con delibera del competente organo deliberativo, possono partecipare direttamente al Congresso nazionale dandone comunicazione all'Associazione territorialmente competente entro la data di convocazione dell'assemblea territoriale per la elezione dei rappresentanti.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, si applica quanto sancito dal primo comma dello stesso art. 21 dello Statuto nazionale in materia di elezione dei rappresentanti da parte delle assemblee regionali.
3. Il presente regolamento determina i criteri generali per la designazione dei rappresentanti nonché per la determinazione della valenza sociale e dell'importanza economica degli enti associati.

Art. 3 (Modalità di indizione del Congresso nazionale)

1. Il Consiglio generale delibera, su proposta della Presidenza nazionale, l'indizione del Congresso nazionale determinandone la data e la sede, le modalità di svolgimento delle assemblee regionali da tenersi almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento dello stesso Congresso nazionale.
2. Nel caso in cui non venga rispettato il termine di (30) trenta giorni di cui al precedente comma, la Presidenza nazionale provvederà alla nomina di un commissario ad acta che provveda entro 10 (dieci) giorni alle necessarie decisioni in ordine alla rappresentanza dell'associazione regionale inadempiente proponendo, se del caso, i relativi provvedimenti previsti dallo Statuto nazionale.

Art. 4 (Modalità di elezione dei rappresentanti)

1. Sono ammessi a partecipare alle assemblee delle Associazioni regionali gli enti cooperativi in regola con le quote associative, con i contributi per la vigilanza, con i contributi relativi all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 per tutte le annualità comprese nell'intervallo tra un Congresso e quello precedente o periodo più breve considerato.
2. Sono altresì ammessi a partecipare alle stesse assemblee, con voto consultivo, gli enti non cooperativi in regola con le norme statutarie.
3. I rappresentanti eletti nelle Assemblee regionali e debitamente accreditati possono essere portatori oltre che dei propri voti diretti, di altri voti della stessa Associazione regionale in numero non superiore a 200 (duecento).
4. I competenti organi delle Associazioni regionali nel cui ambito, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto nazionale, siano costituite strutture associative provinciali o interprovinciali, provvederanno a fissare le modalità di svolgimento delle assemblee congressuali territoriali in modo da rispettare, comunque, le scadenze fissate dal precedente art. 3.

Art. 5 (Determinazione dei voti spettanti agli enti associati)

1. I voti da attribuire agli Enti associati e la rappresentanza da assegnare a ciascuna Associazione regionale in sede di Congresso nazionale sono determinati in base ai seguenti criteri:

a) tre voti per la regolarità nel versamento della quota associativa come determinata ai sensi delle norme statutarie, e dei contributi per la vigilanza e del 3% sugli utili, per tutte le annualità comprese nell'intervallo indicato al comma 1 del precedente art. 4;

b) un voto ulteriore per ogni quota contributiva di € 100,00, o frazione superiore a € 50,00, versata all'A.G.C.I. nazionale sino ad un massimo di 100 voti per ente associato, inclusi i voti per la quota associativa di cui alla precedente lettera a); il calcolo verrà effettuato tenendo conto della media versata nel triennio (o periodo più breve per le cooperative di recente adesione). Il versamento totalitario nel triennio assicurerà una premialità pari a 3 voti aggiuntivi anche nel caso di raggiungimento del massimo di 100 voti;

c) sempre in aggiunta ai voti di cui alle lettere precedenti, un voto ulteriore per ogni € 50.000,00 o frazione superiore a € 25.000,00, di patrimonio netto medio accertato in base al bilancio degli esercizi delle annualità comprese nell'intervallo di cui al comma 1 del precedente art. 4, fino a un massimo di 50 voti.

2. L'attribuzione dei voti agli enti cooperativi associati oltre che ad A.G.C.I. anche ad altre Centrali cooperative sarà calcolata dividendo il numero totale dei voti spettanti applicando i criteri di cui al precedente comma per il numero di Centrali cooperative cui l'ente medesimo è associato con un minimo di un voto e un massimo di 50 voti.

3. Il termine ultimo per la regolarizzazione della contribuzione in occasione di ogni congresso verrà determinato dalla Presidenza nazionale.

Art. 6 (Determinazione dei voti alle Banche di Credito Cooperativo)

1. I voti da attribuire alle Banche di Credito Cooperativo sono determinati in base ai criteri di cui al precedente art. 5 con le seguenti precisazioni:

- i voti di cui al punto b) del precedente articolo relativo alla quota contributiva devono riferirsi al contributo sulla raccolta diretta desunta dalla voce di bilancio "Debiti verso la clientela" sempre con il limite di 100 voti;

- non sono considerati i voti di cui alla lettera c) del comma 1 del precedente art. 5.

Art. 7 (Procedure)

1. Dopo aver provveduto a determinare i voti congressuali spettanti a ciascuna Associazione territoriale, ripartiti per ciascun ente cooperativo, in base ai riscontri amministrativi relativi agli elementi presi in considerazione per l'attribuzione di voti di cui al precedente art. 5 (comma 1), la Presidenza nazionale autorizza lo svolgimento delle Assemblee congressuali territoriali da tenersi in ogni caso almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita per lo svolgimento del Congresso nazionale.

2. La stessa Presidenza nazionale invia alle Associazioni territoriali, almeno 40 (quaranta) giorni prima della data fissata per il Congresso nazionale, gli elenchi degli enti in quel momento legittimati a partecipare ai congressi, indicando per ciascun ente il settore di appartenenza, la denominazione sociale, il comune della sede legale ed il numero di voti congressuali spettanti.

3. La Presidenza Nazionale uscente nomina il Gruppo di lavoro per l'esame dei verbali delle Assemblee delle Associazioni territoriali per la designazione dei rappresentanti con facoltà di procedere agli accertamenti, ove occorrenti, e di proporre alla Presidenza nazionale la risoluzione di eventuali discordanze con le risultanze delle Associazioni territoriali. Con le integrazioni o sostituzioni decise dal Congresso, il suddetto Gruppo di lavoro formerà la "Commissione verifica dei mandati" abilitata a dirimere, in ultima istanza, eventuali discordanze emerse nella applicazione delle norme regolamentari e nella attribuzione dei voti nelle fasi precedenti.

4. Alle Assemblee delle Associazioni territoriali possono presenziare uno o più delegati della Presidenza nazionale.

5. Le Associazioni territoriali invieranno alla Presidenza nazionale copia dei verbali delle Assemblee delle Associazioni medesime, corredati con l'elenco dei rappresentanti designati per il Congresso nazionale, i loro dati anagrafici e quelli dei rappresentanti supplenti, almeno 10 (dieci) giorni prima della data del Congresso Nazionale pena l'esclusione dalla partecipazione al Congresso stesso. Sugli stessi elenchi vanno precisati anche i voti attribuiti alle deleghe di ciascun rappresentante; in mancanza di tali indicazioni, si intende attribuito per ciascun rappresentante il numero medio di voti risultante dal rapporto tra voti globali riconosciuti alla Associazione territoriale ed il totale di rappresentanti eletti.

6. La Presidenza nazionale può deliberare la riduzione dei termini previsti dal presente regolamento in caso di motivate necessità che, comunque, non possono ledere il diritto di partecipazione congressuale. Eventuali contenziosi al riguardo saranno decisi dal Collegio dei Probi Viri in modo inappellabile entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 8 (Adempimenti congressuali)

1. La "Commissione verifica dei mandati" nominata in ciascun Congresso secondo le modalità previste al precedente art. 7, ha la facoltà di verificare la corrispondenza dei dati desunti dai verbali delle assemblee delle Associazioni territoriali e quelli risultanti dai tabulati forniti dalla Presidenza nazionale. La commissione ha il compito di dirimere eventuali contestazioni sulla regolarità di svolgimento delle Assemblee delle Associazioni regionali e di decidere con pronunciamento avente effetto di lodo arbitrale, nel merito di eventuali ricorsi. Le decisioni della Commissione verifica mandati vengono verbalizzate e sottoposte alla Presidenza del Congresso.

2. La Presidenza nazionale uscente, all'apertura dell'Assemblea congressuale, propone, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto nazionale, l'elezione dell'Ufficio di Presidenza del Congresso, della Commissione verifica dei mandati e delle altre Commissioni utili allo svolgimento dei lavori congressuali.

Art. 9 (Sistema di elezione)

1. Per l'elezione del Consiglio generale dell'A.G.C.I. si applica il sistema proporzionale su una o più liste di candidati che rappresentino almeno il 20% dei voti validi fissati dalla Commissione verifica dei mandati.

2. Determinati i quozienti di lista, risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

3. Le preferenze possono essere date solo ai candidati della lista votata. Il voto di preferenza su candidati di altre liste annulla il voto di preferenza mantenendo valido quello di lista.

Art. 10 (Congresso straordinario)

1. Le norme del presente regolamento si applicano anche nel caso di convocazione straordinaria del Congresso nazionale come previsto dall'art. 24 dello Statuto nazionale.

2. In questo caso si applicano i termini previsti dallo stesso art. 24 dello Statuto nazionale.

Art. 11 (Assemblea nazionale annuale)

1. Il Consiglio Generale, in attuazione dell'art. 33 dello Statuto nazionale, convoca annualmente un'assemblea nazionale cui partecipano di diritto tutti i Presidenti degli enti cooperativi associati, o i loro delegati, in regola con le norme previste dal precedente art. 5.

Art. 12 (Congressi territoriali)

1. I Congressi territoriali devono svolgersi nel rispetto delle norme previste dall'art. 10 dello Statuto nazionale nonché delle norme degli Statuti territoriali che siano regolarmente approvati dai competenti Organi di A.G.C.I. nazionale.

2. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano anche ai Congressi territoriali con la precisazione che la partecipazione a tali congressi è subordinata alla regolarità contributiva sia nazionale che territoriale che deve essere accertata dai competenti organi territoriali.

3. Gli organi competenti delle Associazioni territoriali deliberano le modalità di svolgimento dei relativi Congressi approvando il regolamento che, nel caso in cui contenesse disposizioni più stringenti rispetto al presente, deve essere sottoposto all'approvazione della Presidenza nazionale di AGCI.

Art. 13 (Congressi delle Associazioni nazionali di settore)

1. I Congressi delle Associazioni nazionali di settore, comunque denominati, devono svolgersi nel rispetto delle norme previste dai rispettivi Statuti, regolarmente approvati dai competenti Organi di A.G.C.I. nazionale.

2. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano anche ai Congressi delle Associazioni nazionali di Settore, comunque denominate.

3. Gli organi competenti della Associazioni nazionali di settore deliberano le modalità di svolgimento dei relativi Congressi approvando il regolamento che, nel caso in cui contenesse disposizioni diverse rispetto al presente, deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio generale.

Art. 14 (Norme finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 30° giorno successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio generale al fine di consentire la divulgazione alle Associazioni territoriali e alle Associazioni nazionali di settore.

2. Il presente regolamento dovrà essere applicato per la celebrazione dei congressi delle Associazioni territoriali e delle Associazioni nazionali di settore che si svolgeranno dopo la sua entrata in vigore; eventuali modifiche deliberate dai competenti organi territoriali o di settore dovranno essere approvate dalla Presidenza nazionale come previsto dai precedenti artt. 12 e 13.

3. Qualsiasi contenzioso che dovesse insorgere per le materie previste dal presente regolamento sono demandate alla decisione inappellabile della Presidenza nazionale e, dopo l'indizione del Congresso nazionale, alla Commissione verifica mandati.

4. La norma di cui al precedente comma si applica integralmente anche ai Congressi delle Associazioni territoriali e delle Associazioni nazionali di settore.